UIL SCUOLA PRATO

Viale Vittorio Veneto, 80 59100 Prato
Tel. 3890984199
E-mail: prato@uilscuola.it
prato@pec.uilscuola.it
Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato, 28 settembre 2026

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti, al Personale Educativo e ATA

p.c. agli RLS d'Istituto

Oggetto: Adempimenti in materia di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche – Formazione obbligatoria e aggiornamento del personale – Accordo Stato-Regioni 17. 04. 2025 – Collocazione della formazione nell'orario di lavoro

La UIL Scuola RUA di Prato, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche sui principali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, sulla corretta organizzazione della formazione e dell'aggiornamento del personale, anche alla luce delle rilevanti modifiche normative intervenute.

1. Principali adempimenti in materia di salute e sicurezza

Ai sensi del D.Lgs.81/2008, il Dirigente Scolastico esercita nell'istituzione scolastica le funzioni proprie del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza, ferme le competenze e gli obblighi dell'ente proprietario dell'edificio per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari, secondo quanto previsto dall'art. 18, III Co., del medesimo decreto.

Tra gli adempimenti fondamentali rientrano la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione e aggiornamento del DVR, l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la designazione del RSPP e degli addetti alle emergenze, l'informazione, la formazione e, ove prevista, l'addestramento dei lavoratori, nonché la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure di emergenza.

All'inizio dell'anno scolastico appare pertanto necessario procedere, con il supporto del RSPP, a una ricognizione dell'organigramma della sicurezza, delle nomine degli addetti, della formazione già posseduta e delle relative scadenze, verificando in particolare la posizione di neoassunti, personale trasferito e supplenti.

Devono inoltre essere verificati l'efficienza dei dispositivi e degli impianti di sicurezza, la fruibilità delle vie di esodo, l'aggiornamento del piano di emergenza e lo svolgimento di almeno due prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico, ferme le ulteriori esercitazioni previste nei casi indicati dalla normativa antincendio vigente.

Particolare attenzione deve essere, infine, riservata anche agli studenti quando, ai sensi dell'art. 2, I Co., lett. a), D.Lgs. 81/2008, siano equiparati ai lavoratori, nonché agli studenti impegnati nei Percorsi di formazione scuola - lavoro, rispetto ai rischi connessi alle attività concretamente svolte.

2. Formazione e aggiornamento: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17.04. 2025

Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 17.04.2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato nella G.U. n. 119 del 24.05.2025, ha accorpato e sostituito i precedenti Accordi in materia di formazione richiamati dallo stesso provvedimento. Esaurito il periodo transitorio previsto dall'Accordo, i nuovi percorsi formativi devono essere organizzati secondo la disciplina attualmente vigente.

Per le principali figure presenti nelle istituzioni scolastiche si riepilogano le durate essenziali:

- **Datore di lavoro**: almeno 16 ore, con aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni;
- **Lavoratori:** 4 ore di formazione generale + formazione specifica correlata ai rischi della mansione, con aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni;
- **Preposto:** almeno 12 ore, successive alla formazione da lavoratore, con aggiornamento di almeno 6 ore ogni 2 anni e comunque in caso di evoluzione o insorgenza di nuovi rischi;
- **RSPP:** Modulo A 28 ore + Modulo B comune 48 ore + Modulo C 24 ore, salvi esoneri e moduli specialistici previsti, con aggiornamento di almeno 40 ore ogni 5 anni;
- **ASPP:** Modulo A 28 ore + Modulo B comune 48 ore, salvi esoneri e moduli specialistici previsti, con aggiornamento di almeno 20 ore ogni 5 anni;
- **RLS:** almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti, con aggiornamento annuale di minimo 4 ore nelle realtà da 15 a 50 lavoratori e 8 ore oltre i 50 lavoratori;
- **Addetti antincendio:** secondo il livello dell'attività: 4, 8 o 16 ore, con aggiornamento rispettivamente di 2, 5 o 8 ore ogni 5 anni;
- **Addetti al Primo soccorso:** secondo il D.M. 388/2003 (per i gruppi B e C 12 ore), con aggiornamento di almeno 4 ore di parte pratica ogni 3 anni per i gruppi B e C.

Per il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro, l'Accordo prevede uno specifico regime transitorio: il corso deve essere concluso entro il 24 maggio 2027, ferma la validità dei corsi pregressi riconoscibili secondo le condizioni previste dall'Accordo.

Quanto ai lavoratori, il settore Istruzione – ATECO 85 è classificato dall'Accordo come rischio medio, con formazione specifica ordinariamente pari ad almeno 8 ore, oltre alle 4 ore generali.

Tuttavia, la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 18.09.2025, ha espressamente chiarito, con riferimento ai docenti, che non può operare un automatismo fondato esclusivamente sulla classificazione ATECO: i lavoratori che, sulla base della valutazione dei rischi e delle mansioni effettivamente svolte, non siano esposti neppure saltuariamente ai rischi propri dei reparti o delle attività a rischio medio o alto possono essere formati secondo il percorso previsto per il rischio basso, fermo restando l'obbligo datoriale di assicurare una formazione specifica adeguata ai rischi effettivamente individuati nel DVR. Non è quindi corretto applicare indistintamente a tutto il personale scolastico il medesimo percorso formativo, senza preventiva valutazione delle mansioni e dei rischi concretamente presenti.

Restano disciplinate dalle rispettive normative speciali le ulteriori abilitazioni, tra cui quella per l'utilizzo del defibrillatore; non è pertanto opportuno individuare una durata nazionale uniforme del corso BLSD in assenza di una corrispondente previsione generale del D.Lgs. 81/2008.

3. Prevenzione incendi ed edifici scolastici non ancora adeguati

La precedente impostazione fondata sul mero richiamo alla mancanza del "Certificato di Prevenzione Incendi" deve oggi essere aggiornata. Il D.M. Interno 31.03.2026, pubblicato nella G.U. n. 81 del 08.04.2026, ha disciplinato le scadenze differenziate per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e le misure gestionali da adottare nelle more.

Per gli edifici non ancora completamente adeguati, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari, nell'ambito delle rispettive competenze, devono individuare idonee misure di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo, coerenti con la specifica valutazione del rischio incendio e con le carenze effettivamente presenti. Il D.M. 31.03.2026 indica, tra le misure adottabili, anche il potenziamento del numero degli addetti antincendio, la specifica formazione prevista per gli stessi, l'integrazione dell'informazione dei lavoratori e, per gli edifici non ancora adeguati, almeno due esercitazioni antincendio aggiuntive all'anno rispetto alle prove di evacuazione già previste dalla normativa vigente.

Il nuovo decreto prevede inoltre, per gli edifici non ancora adeguati, una prima scadenza entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto per l'attuazione delle misure fondamentali indicate e per la relativa SCIA antincendio, nonché il termine del 31.12.2027 per il completo adeguamento secondo la disciplina applicabile.

4. La formazione obbligatoria costituisce orario di lavoro

L'art. 37, XII Co., D.Lgs. 81/2008 dispone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 12790 del 10.05.2024, ha chiarito che tale previsione non comporta necessariamente che il corso debba coincidere con il normale turno giornaliero del singolo dipendente. La formazione può quindi essere organizzata anche in una fascia temporale diversa dal normale orario individuale; in tal caso, tuttavia, le ore impiegate costituiscono orario di lavoro a tutti gli effetti, con diritto alla relativa retribuzione e alle eventuali maggiorazioni spettanti.

Ne consegue che non è consentito imporre al personale lo svolgimento della formazione obbligatoria gratuitamente nel proprio tempo libero. Il medesimo principio vale per i corsi erogati a distanza: la modalità e-learning o telematica, ove ammessa dalla disciplina del singolo percorso, non trasforma il tempo impiegato dal lavoratore in tempo privato non retribuito.

5. Disciplina per il personale docente e ATA

Per il personale docente continua a trovare applicazione, per quanto qui interessa, la disciplina degli artt. 36 e 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, non sostituita dai successivi rinnovi contrattuali.

Il personale docente che partecipa alle iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti; la formazione si svolge in orario non coincidente con le ore di insegnamento. Le c.d. 40+40 ore dell'art. 44 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali previste dal contratto. Soltanto le ore non utilizzate a tale fine possono essere destinate, nei rispettivi limiti, alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF. Ai sensi dell'art. 36, VII, le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle utilizzabili ai sensi dell'art. 44, IV Co., devono essere remunerate con compensi, anche forfettari, definiti in contrattazione integrativa e posti a carico del FMOF.

Per il personale ATA, il tempo destinato alla formazione obbligatoria costituisce parimenti tempo di lavoro. Le eventuali ore effettuate oltre l'orario ordinario devono quindi essere riconosciute secondo la disciplina contrattuale relativa alle prestazioni eccedenti, mediante compenso o recupero.

È pertanto illegittima ogni prassi che pretenda lo svolgimento dei corsi obbligatori "fuori servizio", senza alcun riconoscimento delle ore impiegate.

6. Indicazioni operative della UIL Scuola RUA

Alla luce di quanto sopra, la UIL Scuola RUA di Prato invita le istituzioni scolastiche:

- a verificare tempestivamente, con il RSPP, l'organigramma della sicurezza, le nomine, la formazione e gli aggiornamenti di tutto il personale;
- ad adeguare i percorsi formativi alle disposizioni del nuovo Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025, tenendo conto dei rischi effettivamente individuati nel DVR e, per il personale docente, dei chiarimenti forniti dall'Interpello n. 1/2025;
- a verificare il rispetto della vigente disciplina antincendio, comprese le nuove disposizioni del D.M. 31 marzo 2026 per gli edifici non ancora completamente adeguati;
- **a programmare la formazione obbligatoria qualificando sempre le relative ore come tempo di lavoro;**
- **a non imporre corsi obbligatori da svolgersi gratuitamente nel tempo libero del dipendente, anche quando erogati a distanza;**
- per il personale docente, a rispettare la disciplina degli artt. 36 e 44 CCNL, riconoscendo il compenso dovuto per le ore di formazione eccedenti quelle utilizzabili nell'ambito dei contingenti delle attività funzionali;
- per il personale ATA, a riconoscere le eventuali prestazioni eccedenti mediante compenso o recupero secondo la disciplina contrattuale;
- a garantire il coinvolgimento del RLS e il corretto svolgimento delle relazioni sindacali previste dal CCNL, per gli aspetti organizzativi ed economici di competenza.

La UIL Scuola RUA diffida, pertanto, le istituzioni scolastiche dal qualificare o imporre la formazione obbligatoria in materia di sicurezza come attività gratuita da svolgersi nel tempo libero o "fuori servizio" e invita il personale a non sottoscrivere dichiarazioni che attribuiscano carattere volontario o non lavorativo al tempo impiegato per l'assolvimento di tali obblighi formativi.

Si ricorda, infine, che gli obblighi di informazione, formazione e addestramento costituiscono parte essenziale del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008 e che la loro violazione è assoggettata, nei casi previsti, alle sanzioni di cui all'art. 55 del medesimo decreto.

La UIL Scuola RUA di Prato invita il personale a segnalare eventuali situazioni non conformi alla disciplina sopra richiamata e si riserva ogni iniziativa sindacale e legale necessaria alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Distinti saluti.

Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca